

TRIBUNALE DI MILANO

MEMORIA INTEGRATIVA ex art. 709 III comma c.p.c.

nel giudizio di separazione coniugi n. R.G. promosso da:

LEONILDE con Avv.

contro

AMPELIO con Avv.

* * *

Leonilde, codice fiscale n., residente in, via, n. ed selettivamente domiciliata in, via, n., presso lo studio dell'Avv. che la rappresenta e difende in virtù di delega stesa in calce al presente atto.

Premesso

- che Leonilde in data ha contratto matrimonio con Ampelio, residente in, via, n. e da tale unione nascevano 2 figli;
- che con ricorso in data, Leonilde ha chiesto la separazione personale dal suddetto coniuge con addebito al marito;
- che tale unione con il passare degli anni si è rivelata, infelice in quanto il marito da tempo la accusava, insultandola privatamente e pubblicamente, senza ragione, di aver allacciato una relazione extraconiugale con il Sig.
- che all'udienza presidenziale tenuta in data il tentativo di conciliazione non ha dato esito positivo per cui il Presidente, con ordinanza, ha dato i seguenti provvedimento temporanei e urgenti

nell'interesse dei coniugi: a) autorizzava i coniugi a vivere separati, b) assegnava al marito l'uso della casa coniugale con arredi, c) onerava il marito di un assegno di £ 2.500.000 mensili,;

- che il suddetto Presidente ha, con la stessa ordinanza, rimesso a sé la causa come G.I., fissando la comparizione delle parti e la trattazione della causa all'udienza del 7 giugno 1991;
- che tra i provvedimenti temporanei e urgenti assunti dal predetto Presidente vi è quello di aver assegnato al marito l'uso della casa coniugale con arredi che l'esponente contesta.

Tutto ciò premesso, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, rileva quanto segue, in

DIRITTO

In via preliminare: inammissibilità delle domande tutte inerenti alla proprietà della casa coniugale poiché non riproposte in fase contenziosa e prive in ogni caso di fondamento.

Parte resistente ha contestato l'esistenza, in capo alla ricorrente Leonilde, del diritto di proprietà sulla casa coniugale, per la quota indivisa del 50%.

L'immobile in oggetto è composto da ingresso, soggiorno, cucina, ampia zona giorno, sei camere da letto, quattro bagni, due ripostigli, lavanderia e tre grandi terrazze, sito in Milano, Piazza Duomo.

Si rende pertanto necessario rilevare l' inammissibilità della domanda di nullità:

- 1) della donazione diretta del suddetto immobile;
- 2) di interposizione fittizia di persona nella donazione;
- 3) di revoca della donazione indiretta per indegnità, proposta dal resistente.

Talè domande dovevano essere necessariamente riproposte nella memoria di costituzione di Ampelio, essendo stata in precedenza soltanto prospettata in sede di memoria difensiva di cui all'art. 706, terzo comma, c.p.c., durante la fase presidenziale.

Sulla necessità della riproposizione delle domande ~~tutte~~ nella fase successiva all'udienza presidenziale dottrina e giurisprudenza sono concordi in considerazione **dell'assoluta bifasicità del procedimento di separazione personale dei coniugi la cui disciplina normativa è dettata dagli artt. 706 ss.c.p.c.**

Dalla predetta bifasicità discende che **tutte le domande e le eccezioni dell'una e dell'altra parte in giudizio debbano essere proposte nella seconda fase, cosiddetta di merito**, avendo la prima fase meramente lo scopo di tentare la conciliazione *ex art. 708 c.p.c.* ovvero di concedere i provvedimenti temporanei per regolare la situazione personale e patrimoniale dei coniugi in attesa della prosecuzione del giudizio.

Nel caso di specie la domanda, non riproposta in questa fase dal resistente, tesa a porre in discussione la proprietà della casa coniugale da parte della ricorrente, si configura come domanda riconvenzionale, e in quanto tale è necessaria la sua proposizione nella fase di merito.

Di tal che, sulla base di quanto appena esposto, ne discende *de plano* l'inammissibilità della domanda proposta da Ampelio solamente attraverso il richiamo a quanto già dedotto precedentemente durante la fase presidenziale, fase che, si tiene nuovamente a precisare, è divisa rispetto alla presente, ma soprattutto con presupposti e finalità del tutto diversi.

In riferimento alla **domanda di nullità dell'asserita donazione diretta** si contesta la carenza della forma dell'atto pubblico della presunta donazione diretta della casa di abitazione dei coniugi che sarebbe stata asseritamente operata dal marito in favore della moglie Leonilde.

In particolare è da rilevare la sua nullità ai sensi dell'art. 164, comma quarto, del codice di procedura civile, per assoluta incertezza della cosa oggetto della domanda, in violazione di quanto previsto dall'art. 163, terzo comma, n. 3) c.p.c.

Infatti, non si comprende quale sia il bene cui si riferisce controparte nel momento in cui sostiene di aver donato alla nostra assistita la casa coniugale, dato che a formare oggetto dell'intestazione in proprietà era un bene da ristrutturare.

Infatti, dall'operazione immobiliare di trasformazione e restauro del palazzetto predetto, sono state ottenute quattro unità abitative, di cui tre vendute dal marito a terzi ed una – la mansarda – rimasta in proprietà indivisa al 50% dei coniugi.

Da ciò risulta assolutamente non chiaro se l'asserita donazione da parte di Ampelio ha avuto come oggetto:

a) l'intero palazzo, acquistato al fine della ristrutturazione da quest'ultimo, caso in cui dalla vendita delle tre unità abitative non utilizzate come casa coniugale sarebbe dovuto essere ripartito anche con la moglie, il che non è avvenuto, essendo invece stato trattenuto interamente dal marito;

b) la sola mansarda, caso in cui però nascerebbe un problema di *animus donandi*.

In particolare, non si ravvisa alcuna volontà liberale nell'agire del resistente, che non ha manifestato in alcun modo l'intenzione di attribuire alla ricorrente un bene a scopo di liberalità, essendo la mansarda pervenuta dai coniugi a seguito della descritta operazione immobiliare.

È bene sottolineare che Leonilda aveva contribuito all'acquisto originario del palazzetto attraverso quanto ricevuto in eredità e con quanto percepito a seguito di un incidente stradale.

Di tal che l'asserita donazione da parte di Ampelio sarebbe priva non solo dell' *animus donandi*, bensì anche dell'elemento soggettivo dell'arricchimento della presunta donataria.

Dunque, in entrambe le ipotesi, non è possibile configurare una donazione, risultando pertanto infondata, oltreché inammissibile nel rito, la domanda di controparte in proposito.

Analoghe considerazioni valgono per **l'azione di interposizione fittizia di persona** proposta da parte resistente, allo stesso modo indeterminata nell'oggetto e pertanto nulla *ex art. 164 c.p.c.* e comunque inammissibile.

Da ultimo si deve rilevare che la domanda proposta da Ampelio relativamente ad un'asserita **donazione indiretta** della metà della casa coniugale in favore di Leonilde non è ammissibile in quanto si fonderebbe sulla relazione asseritamente intercorsa tra Leonilde e il suo partner di bridge.

Tale accusa è del tutto priva di ogni fondamento, infatti non è provato che la moglie abbia posto in essere una condotta ingiuriosa tanto da integrare la causa di revoca nell'ipotesi di "ingiuria grave" di cui all'art. 801 c.c..

Non solo, ma da parte sua Ampelio non ha minimamente dato prova alcuna della stessa, in spregio dell'onere probatorio imposto dall'art. 2697 c.c.

Pertanto si ritiene che sia inammissibile la domanda per una eventuale revoca della ipotetica donazione indiretta in quanto non fondata e non provata.

In via principale: la necessità di separazione con addebito ad AMPELIO.

Leonilde da diversi anni frequentava il circolo del bridge di Milano, unica attività che si era concessa dopo il matrimonio e la nascita dei figli cui si era dedicata a tal punto da rinunciare alla propria realizzazione professionale e personale, non svolgendo alcuna attività lavorativa, se non quella incentrata alla cura della famiglia.

Tuttavia Ampelio, sebbene a fronte di tale devozione da parte di Leonilde, andava dichiarando l'infedeltà di Leonilde non solo in privato, ma anche pubblicamente in presenza della domestica, di amici e conoscenti, ma quel che rileva maggiormente anche in presenza dei figli.

Da ultimo, Ampelio, oltre ad indirizzarle espressioni volgari, come già detto anche pubblicamente, aveva iniziato ad adottare tra le mura domestiche un comportamento intollerabile che consisteva in una costante violenza psicologica iniziata con il ritiro della firma di Leonilde dal conto corrente (così facendo mortificandola moralmente e materialmente dato il fatto che Ampelio ben sapeva che la moglie era sprovvista di lavoro che le potesse garantire almeno un'indipendenza economica), proseguendo con la richiesta di esibizione degli scontrini fiscali al rientro dalla spesa per cui le consegnava di volta in volta una piccola quantità di denaro.

Inoltre, Ampelio aveva iniziato a tenere un comportamento ancor più grave consistente nel connotare negativamente Leonilde agli occhi dei loro figli generando in loro, attraverso pure illazioni, il pensiero che la madre avesse intrapreso una relazione extraconiugale.

A fronte di quanto esposto ne discende che Leonilde non era più in grado di tollerare la convivenza con il marito divenuta insostenibile poiché oltre ad essersi dissolta l' *affectio coniugalis* a monte Ampelio dimostrava di non rispettare Leonilde in quanto costantemente la ignorava o la insultava indifferentemente sia pubblicamente che

privatamente screditandola soprattutto, come suddetto, agli occhi dei loro figli cui si era dedicata tutta la vita.

Di tal che ne discende che essendo la convivenza divenuta intollerabile per il **comportamento del marito, tenuto in violazione di doveri coniugali**, la separazione sarà addebitata a quest'ultimo, essendo provato che è stato proprio quel comportamento a provocare il fallimento del matrimonio rendendo non più tollerabile la vita in comune.

Da quanto suddetto discende^{o ff.} il diritto al mantenimento, distinto dal diritto agli alimenti, in favore di Leonilde, deve essere integrato dall'assegnazione della casa coniugale.

È bene ricordare che il diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, come nel caso di specie, comprende la soddisfazione di tutte le esigenze di vita di una persona (abitazione, viaggi, studio, ecc..) ed in mancanza della titolarità di adeguati redditi propri, ovvero redditi che permettano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, la Suprema Corte in proposito ha stabilito che il principio secondo cui il tenore di vita al quale rapportare il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del richiedente sia quello offerto dalle potenzialità economiche dell'altro coniuge. (Cass., 26 novembre 1996, n. 10456).

Pertanto si può affermare che a fronte della **non addebitabilità della separazione e per un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio** Leonilde debba necessariamente esser

assegnataria della casa coniugale, di cui è peraltro proprietaria insieme al marito.

Anche la giurisprudenza prevalente ritiene che l'assegnazione della casa coniugale al coniuge non affidatario della prole si giustificerebbe quale contributo al suo mantenimento in riferimento alla necessità di valutare le condizioni economiche del coniuge più debole, qui Leonilde.

~~• ottenere la separazione coniugi con addebito al marito in considerazione di quanto suddetto;~~

tutto ciò premesso

CHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale di Milano, *contrariis reiectis*, così provvedere:

- in via preliminare: si chiede la reiezione delle domande riguardanti la proprietà della casa coniugale in quanto infondate e non provate per i motivi tutti sopra esposti;

- in via immediata: si chiede la modifica del suddetto provvedimento presidenziale nel senso di vedere assegnata alla propria assistita la casa coniugale;

- nel merito:

- 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito;
- 2) assegnare la casa coniugale a Leonilde,
- 3) confermare il provvedimento provvisorio di condanna alla corresponsione di assegno mensile di £ 2.500.000,00 a carico del resistente in favore della ricorrente Leonilde disponendo in favore di quest'ultima

anche assegno di mantenimento anche in considerazione del suo contributo all'impresa familiare cui si è dedicata tutta la vita;

- In via riconvenzionale:

- 1) accertare la collaborazione della ricorrente nell'impresa familiare quanto all'attività promozionale svolta nella conduzione delle casa della famiglia e, per l'effetto, condannare il resistente Ampelio a pagare alla ricorrente gli utili e gli incrementi dell'azienda stessa *ex art. 230 bis c.c.*;
- 2) dividere l'immobile di proprietà comune secondo la quota del 50%;

- in via istruttoria:

- 1) ammettersi l'espletamento di indagini patrimoniali a mezzo Guardia di Finanza sulla vendita del palazzetto restaurato di cui una delle unità abitative era utilizzata come casa coniugale;
- 2) ammettersi l'effettuazione di C.T.U. contabile sulle risultanze dell'indagine finanziaria;
- 3) ammettersi a provare per testi , indicando come testimoni la signora ... , domestica, il signor ..., amico di famiglia, le seguenti circostanze:

“Vero che in occasione di spese e acquisti di vario genere per uso domestico la ricorrente Leonilde era stata costretta dal marito prima a chiedere il denaro sufficiente per l'acquisto e successivamente era stata insultata in pubblico anche venendo accusata di non essere in grado di gestire modeste somme di denaro e di non saperlo usare congruamente?”

“Vero che il giorno ... alla cena tra amici la signora LEONILDE era stata pubblicamente insultata?”

...

Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre.

Spese, diritti ed onorari di causa integralmente rifusi.

Venezia-Mestre , li 15 aprile 2010

(Avv.)